



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

PROCEDURE RILASCIO PERMESSI TRANSITO AREA PEDONALE RESIDENTI

DOVE SONO

I varchi elettronici posti a controllo delle Aree Pedonali nella Città di Chieri sono ubicati:

- via Vittorio Emanuele II ang Visca e Balbo e via Vittorio Emanuele II ang piazza Umberto;
- via San Filippo;
- vicolo Romano.

CHI PUO' RICHIEDERE IL PERMESSO DI TRANSITO

- residenti iscritti nell'archivio anagrafico comunale **nel solo tratto di competenza**(1);
- proprietari di immobili, non residenti, che ne abbiano la disponibilità **nel solo tratto di competenza**(1) per accedere all'area privata;
- ospiti di strutture ricettive turistico-alberghiere, qualora esistenti, previa dichiarazione sottoscritta (D.P.R. 445/2000) dall'ospitante per il periodo di permanenza, **nel solo tratto di competenza**(1) per accedere all'area privata*;
- locatari di immobili, anche non residenti, previa esibizione del titolo di godimento, **nel solo tratto di competenza**(1) per accedere all'area privata;
- titolari a qualunque titolo di attività produttive, assistenziali e di ogni attività regolarmente documentata, **nel solo tratto di competenza**(1) per accedere nell'area privata se provvista di autorimessa o posto auto riservato;
- veicolo intestato a persona diversa dall'avente titolo, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg con il vincolo di successiva formalità ex art. 94 comma 4 bis del D.Lgs. 286/92 e s.m.i.;
- persone con ridotte o limitate capacità motorie in possesso del contrassegno invalidi;
- veicoli di Istituti di vigilanza e/o trasporto valori

(1) Area pedonale Via Vittorio Emanuele II compresa tra Via Visca e Via Carlo Alberto – dal numero civico 38 al 44 e dal n 39 al n 59/l: **tratto di competenza:** uscita in via Carlo Alberto;

Area pedonale Via Vittorio Emanuele II compresa tra Via Visca e Via Carlo Alberto – dal numero civico 46 al 60 e dal n 59 /q al n 69/c: **tratto di competenza** uscita in via Vittorio Emanuele II dopo Via della Pace

(*) Esente dal pagamento della marca da bollo poiché trattasi di comunicazione di struttura turistico-alberghiera già regolamentata dal T.U.L.P.S.

MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO

Il permesso verrà rilasciato agli aventi diritto a seguito di formale istanza e corredata dalla documentazione richiesta prodotta a questa Civica Amministrazione, **in marca da bollo ai sensi di legge**, entro TRENTA giorni. Se il richiedente è già titolare e l'istanza di rinnovo verrà presentata entro la data di scadenza, il permesso sarà prorogato di 30 gg senza oneri aggiuntivi.

COSTI

Costo di rilascio del permesso: titolo gratuito.

VALIDITÀ

TRE anni

ALTRI REQUISITI

Oltre ai requisiti sopra citati ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 286/92 e s.m.i., il veicolo sul quale verrà richiesto il permesso dovrà inoltre essere:

- non gravato da fermi amministrativi;
- in regola con la copertura assicurativa RC.

DECADENZA

Il permesso di transito decadrà automaticamente qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti.

Il richiedente dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, al quale vorrà ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento.

Nelle Aree Pedonali è SEMPRE vietata la sosta (art. 7 D.Lgs. 286/92 e s.m.i.)

Vademecum a carattere puramente informativo. Fanno fede gli atti ufficiali del Comune di Chieri che regolamentano la materia.

ALTRE INFORMAZIONI**CAMBIO TARGA**

E' possibile comunicare gli estremi della targa da sostituire per abilitarne una nuova al transito ed alla sosta nelle Zone a Traffico Limitato a seguito di formale istanza in carta semplice.

Il nuovo veicolo da autorizzare dovrà essere:

- non gravato da fermi amministrativi;
- in regola con la copertura assicurativa RC.

Sarà onere a carico del richiedente, comunicare gli estremi della nuova targa PRIMA di effettuare i passaggi sotto i varchi controllati dalle telecamere, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per coloro che transitano in Area Padonale sprovvisti del titolo autorizzatorio.

VEICOLO SOSTITUTIVO

E' possibile comunicare gli estremi della targa di un veicolo sostitutivo da abilitare al transito ed alla sosta nelle Zone a Traffico Limitato a seguito di formale istanza in carta semplice.

Il veicolo sostitutivo da autorizzare dovrà essere:

- non gravato da fermi amministrativi;
- in regola con la copertura assicurativa RC.

Sarà onere a carico del richiedente, comunicare gli estremi della targa del veicolo sostitutivo PRIMA di effettuare i passaggi sotto i varchi controllati dalle telecamere, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per coloro che transitano in Area Padonale sprovvisti del titolo autorizzatorio.

ESENZIONI A POSTERIORI

Qualora, i casi di "cambio targa" o di "veicolo sostitutivo" avvenissero per stato di necessità documentabile (art. 4 Legge 689/81), come ad esempio in giorno festivo o in orario di chiusura degli uffici, sarà possibile avvalersi dell'esenzioni a posteriori proponendo a questa Civica Amministrazione, in carta semplice, formale istanza unitamente alla quale dovrà essere prodotta la documentazione attestante quanto dichiarato.

TUTTE LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE:

- all'indirizzo di posta certificata protocollo.chieri@pcert.it;
- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Chieri;
- a mano presso lo sportello della Polizia Locale di Chieri.

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande.

Le istanze non debitamente compilate, incomplete oppure con la documentazione richiesta solo parzialmente prodotta, saranno dichiarate non ricevibili e pertanto rigettate.

Modifiche alle presenti procedure potranno essere apportate in qualsiasi momento e secondo le necessità di sicurezza stradale, ecc.